



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 3527 / 2022

Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE". RIFERIMENTO GARA SUA VE PER CONTO DEL COMUNE DI MIRA. "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA TAGLIO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI - 1° STRALCIO" - FONDI L. 145/2018 ART. 139 FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2.". CIG 9504864DE4.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, in particolare l'art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma a) indica che essi impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti;
- iv. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 89 del 30/12/2021 ed il successivo decreto n. 52/2022 del 01/09/2022, relativi al conferimento dell'incarico

dirigenziale dell'Area gare e contratti nell'ambito nella nuova macrostruttura dell'Ente approvata con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 34 del 16/06/2022;

- v. il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 approvati in via definitiva con immediata eseguibilità dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell'11 marzo 2022, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2022-2024 e che per l'Area gare e contratti è previsto l'obiettivo operativo 0111/4826 "Consolidamento attività della Stazione unica appaltante";
- vii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della Legge 56/2014 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia, da collocare secondo la propria struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio "Gestione procedure contrattuali", ora "Area gare e contratti", già competente all'espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere generale;
- viii. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE) e i comuni aderenti, nonché la successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018 con la quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia SUA VE), alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 36 del 29/06/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), comprendente il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;
- x. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ed in particolare l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche";

premesse che:

- i. il Comune di Mira ha aderito alla SUA VE mediante sottoscrizione di convenzione in data 24/06/2019, documento prot. n. 41398;
- ii. l'articolo 7, comma 2, della suddetta convenzione prevede a carico dell'Ente aderente, in relazione ad ogni singolo appalto affidato alla S.U.A.VE, le spese relative al proprio personale, alla pubblicità legale prevista dalla vigente normativa, quelle conseguenti all'utilizzo di commissari di gara esterni e quelle in applicazione dell'art. 113, comma 5 e 5 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- iii. con pec acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia in data 05.12.2022 al n. 71234, la Responsabile del Settore 4 "Edilizia Pubblica, Politiche Energetiche, e Sicurezza" del Comune di Mira, ha chiesto alla SUA VE l'avvio di una nuova procedura di

gara ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria scuola G. Leopardi di Mira Taglio, adeguamento antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI - 1° stralcio” - Fondi L. 145/2018 art. 139 Fondi PNRR M2 Componente C4 Investimento 2.2. CIG: 9504864DE4, per l'importo complessivo di euro 242.9720,62 IVA esclusa, trasmettendo la relativa documentazione amministrativa e progettuale;

- iv. l'appalto di cui trattasi è finanziato con Fondi PNRR Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2;

richiamato l'art.113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che il 20% delle risorse finanziarie del fondo per incentivi per funzioni tecniche, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è destinato “*all'acquisito da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli*”, ad esclusione delle risorse finanziarie derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;

visto il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 09.12.2019 ed in particolare:

- i. l'art. 2 comma 8, che in merito alla percentuale da destinare al Fondo, precisa che le opere o lavori, le forniture ed i servizi finanziati con risorse europee o comunque a destinazione vincolata concorrono al Fondo solo con la percentuale dell'80%;
- ii. l'art. 4, comma 2 del medesimo Regolamento, il quale stabilisce che alla ripartizione degli incentivi non partecipa il personale con qualifica dirigenziale, ragion per cui, nell'appalto di specie, le quote previste per la fase di programmazione, di affidamento e di gestione condotte dal dirigente quale RUP vengono a costituire economia di spesa, salvo che per la quota imputabile a IRAP a carico dell'Ente;
- iii. l'art. 5 in ordine alla formale individuazione degli aventi diritto ai compensi;
- iv. l'art. 9 “Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante”;

vista deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana n. 80/2021/PAR la quale, in merito alla costituzione del fondo incentivi nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, ritiene che la norma vada interpretata nel senso che le risorse non destinabili al fondo del 20% finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione non possano finanziare il fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal penultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo e che pertanto la quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi dovrà confluire nel quadro economico dell'opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo;

dato atto che per la procedura di acquisizione dei lavori in oggetto è stato individuato il gruppo di lavoro composto dai dipendenti di cui alla tabella A, agli atti dell'Area Gare e contratti, con le funzioni indicate e la quota prevista per ciascun soggetto;

precisato che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del "*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016*" per le procedure di gara svolte dal personale della SUA VE nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori / servizi / forniture per conto di altri enti è dovuta ove previsto nella relativa convenzione, una somma pari ad un quarto delle percentuali stabilite dal comma 4 dell'art. 2, del citato regolamento da distribuire in quote individuali graduate dal responsabile del procedimento in relazione al singolo apporto preventivamente definito;

vista la tabella "A";

dato atto che:

- i. trattandosi di appalto finanziato con Fondi PNRR, l'importo dell'incentivo dovuto alla SUA VE sarà calcolato sull'80% del Fondo incentivo per funzioni tecniche previsto dal Comune di Mira non essendo destinabile all'Ente la quota del 20% per le finalità di miglioramento ed efficientismo dei servizi;
- ii. è stato individuato per la predisposizione, indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara il gruppo di lavoro composto dai dipendenti di cui alla tabella "A", agli atti dell'Area Gare e contratti, con le funzioni ivi indicate;
- iii. in relazione alla qualità e quantità del lavoro richiesto ai soggetti individuati nel gruppo di lavoro di cui sopra, le aliquote individuali della ripartizione della quota incentivante vengono suddivise come riportato nella sopra citata tabella "A";
- iv. viene rispettato quanto previsto dall'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 in quanto sia al RUP che ai singoli dipendenti del gruppo di lavoro come sopra individuato non verranno corrisposti annualmente incentivi che complessivamente superino il 50% del trattamento economico annuo lordo;

precisato che il presente atto non prevede rilevanza contabile in quanto:

- l'accertamento dell'importo dell'incentivo avverrà con successivo provvedimento, in concomitanza alla richiesta al Comune di Mira di pagamento delle spese di funzionamento SUA e dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
- a mente dell'art. 9, comma 1 del sopra citato Regolamento, l'impegno e la liquidazione degli incentivi avverrà una volta introitato il corrispondente importo dovuto dal Comune di Mira;

visti

- l'art. 107, comma 3 del D. Lga. 267/2000;
- l'art. 113, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
- il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. di procedere relativamente alla procedura di gara "Lavori di manutenzione straordinaria scuola G. Leopardi di Mira Taglio, adeguamento antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI - 1° stralcio" - Fondi L. 145/2018 art. 139 Fondi PNRR M2 Componente C4 Investimento

2.2. CIG 9504864DE4, per l'importo complessivo di euro 242.9720,62 IVA esclusa, per conto del Comune di Mira, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell' art. 113 del D. Lgs. 50/2016", alla costituzione del gruppo di lavoro composto dai dipendenti di cui alla citata tabella "A" con le funzioni ivi indicate;

2. di dare atto che l'appalto di cui trattasi è finanziato con Fondi PNRR e pertanto, le risorse finanziarie da destinare agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 9 del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell' art. 113 del D. Lgs. 50/2016" saranno calcolate sull'80% del Fondo incentivo per funzioni tecniche previsto dal Comune di Mira;
3. di dare atto che la quota del 20% del Fondo incentivi destinato all'Ente per le finalità di miglioramento ed efficientismo dei servizi non dovrà essere accantonata per espresso parere di legge, come confermato dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 108/2017/PAR e dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana n. 80/2021/PAR;
4. di dare atto che l'accertamento dell'importo dell'incentivo avverrà con successivo provvedimento, in concomitanza alla richiesta al Comune di Mira di pagamento delle spese di funzionamento SUA e dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l'impegno e la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 9, comma 1 del sopra citato Regolamento, avverrà con successivo provvedimento, una volta introitato il corrispondente importo dovuto dal Comune di Mira;
6. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Regolamento, che le quote previste per la fase di programmazione, di affidamento e di gestione condotte dal dirigente quale RUP vengono a costituire economia di spesa, salvo che per la quota imputabile a IRAP a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che, in base alla Convenzione che regola i rapporti con l'ente aderente alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, il medesimo riveste già la funzione del Responsabile del procedimento di selezione ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.lg. 50/2016 (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente